

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL - 9 GEN. 2001

=====

ADDI' **- 9 GEN. 2001** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: GARGANO - VERZASCHI

DELIBERAZIONE N° 31

Proposta di legge regionale concernente: "Istituzione della Conferenza Regione - Ordini e collegi professionali".



Oggetto: Proposta di legge regionale concernente: "Istituzione della Conferenza Regione – Ordini e collegi professionali"

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore ai Rapporti e relazioni istituzionali,

VISTI gli articoli 34 e 48 dello Statuto, in base ai quali la Regione considera il concorso e l'apporto autonomo degli enti ed organizzazioni sindacali e sociali che operano a livello locale come fondamentali momenti della partecipazione democratica alla determinazione della politica regionale e promuove la partecipazione effettiva dei soggetti, dei gruppi e degli enti interessati al procedimento di formazione dei provvedimenti amministrativi d'interesse generale;

CONSIDERATO che gli Ordini ed i Collegi professionali, per il ruolo da essi svolto quali enti pubblici non economici preposti alla verifica del possesso dei requisiti di abilitazione e del rispetto delle norme deontologiche da parte dei soggetti che forniscono prestazioni professionali, costituiscono un punto di riferimento determinante del sistema economico-sociale regionale ai fini di una adeguata tutela degli utenti e dei consumatori e dell'esigenza di assicurare servizi pubblici efficienti e competitivi sotto il profilo della qualità e della sicurezza;

RITENUTO pertanto opportuno favorire un costante rapporto collaborativo tra l'Amministrazione regionale e i suddetti enti, con particolare riguardo all'istituzione di osservatori per la salvaguardia di interessi costituzionalmente rilevanti, alla elaborazione di disposizioni tecniche, alla formazione ed all'aggiornamento dei professionisti ed all'utilizzazione di figure professionali non presenti nell'organico della Regione;

VALUTATO utile, a tale scopo, istituire con apposita legge regionale la "Conferenza permanente Regione – Ordini e collegi professionali", come strumento di raccordo, consultazione e partecipazione nello svolgimento delle funzioni di competenza regionale, in conformità ai principi fissati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, che riservano alla Regione, nell'ambito della propria autonomia legislativa, l'individuazione di procedure e strumenti di raccordo e concertazione, anche permanenti;



DELIBERA

di adottare l'allegata proposta di legge regionale concernente: "Istituzione della Conferenza Regione – Ordini e collegi professionali", composta di 6 articoli e della relativa relazione, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, e di sottoporla al Consiglio regionale per l'approvazione ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto e dell'articolo 52 del regolamento consiliare.



RELAZIONE




PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "ISTITUZIONE DELLA CONFERENZA REGIONE - ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI"

Gli ordini ed i collegi professionali costituiscono un punto di riferimento irrinunciabile del sistema economico-sociale regionale, ai fini di una adeguata tutela degli utenti e dei consumatori, per il ruolo essenziale da essi svolto quali enti pubblici non economici preposti, attraverso la tenuta e l'aggiornamento degli albi professionali, alla verifica del possesso dei requisiti di abilitazione e del rispetto delle norme deontologiche da parte dei soggetti che forniscono prestazioni professionali.

La Regione Lazio, in considerazione dell'esigenza di assicurare alla collettività servizi efficienti e competitivi nell'ambito del territorio dell'unione europea, con particolare riguardo a quelli relativi alla salvaguardia di interessi costituzionalmente rilevanti (assistenza sociale e sanitaria, protezione civile, difesa dell'ambiente, sicurezza delle abitazioni, dei luoghi di lavoro e delle infrastrutture, istruzione, formazione ed aggiornamento professionale), ritiene necessario intervenire con la presente proposta di legge per istituzionalizzare un costante rapporto collaborativo con i rappresentanti degli ordini e collegi professionali, riconoscendo che il buon funzionamento dei servizi stessi

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE




dipende anche dalla fiducia degli utenti-consumatori nei confronti dei professionisti ai quali si affidano.

Il suddetto rapporto è assicurato dalla "Conferenza permanente Regione – Ordini e collegi professionali", che rappresenta lo strumento di raccordo, consultazione e partecipazione nello svolgimento delle funzioni di competenza dell'amministrazione regionale e specificamente di quelle concernenti la elaborazione e semplificazione di norme e disposizioni tecniche, l'istituzione di osservatori permanenti sui temi economico-fiscali, sanitari, della sicurezza e della qualità dei servizi, l'utilizzazione di figure professionali non disponibili nell'organico regionale, nonché i corsi per la formazione e l'aggiornamento dei professionisti, di grande importanza in una società in cui il sapere assume aspetti sempre più complessi e mutevoli.

La Conferenza sarà costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e composta dal Presidente stesso, che la presiede, dall'Assessore regionale agli Affari istituzionali e enti locali, dai presidenti degli ordini e collegi professionali, regionali e provinciali disciplinati dalla normativa vigente, e da un rappresentante degli stessi ordini e collegi professionali, da essi nominato con funzione di coordinamento delle rispettive iniziative all'interno della conferenza. A questo ultimo componente è demandato un compito determinante per semplificare i lavori della conferenza, in quanto dovrebbe promuovere, nel rispetto dell'autonomia dei singoli ordini e collegi professionali, una loro partecipazione alla Conferenza stessa il più possibile tesa al raggiungimento di

fflr

Dr



obiettivi di comune interesse. E', inoltre, stabilito che la composizione della Conferenza sia integrata di volta in volta dagli assessori competenti nelle materie oggetto di discussione nelle singole sedute.

La proposta di legge in esame rinvia ad un apposito regolamento, che dovrà essere approvato dalla Conferenza entro sessanta giorni dal suo insediamento, le modalità di funzionamento di tale organismo e la definizione della relativa articolazione interna in commissioni, che opereranno per settori omogenei di materie. Le commissioni, che saranno presiedute dagli assessori competenti nelle materie da trattare, hanno lo scopo di rendere più snella ed efficace l'attività della Conferenza, consentendo l'esame di specifici argomenti in sedi più ristrette e specializzate.

Per l'attività di carattere amministrativo e per l'istruttoria degli atti oggetto di discussione nelle sedute della Conferenza e delle relative commissioni, è prevista una segreteria tecnica, da costituirsi con decreto del Presidente della Giunta regionale. La segreteria sarà formata da un dirigente regionale e da sei esperti nelle materie di competenza regionale, di cui tre nominati dal Presidente della Giunta regionale e tre dal rappresentante degli ordini e collegi professionali cui spetta la funzione di coordinamento tenendo conto delle proposte formulate dalle singole categorie. I compiti della segreteria saranno espressamente indicati dal citato regolamento della Conferenza.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PAGE 3

AB

DR



bu

In sostanza, la proposta di legge dà attuazione ai principi contenuti negli articoli 34 e 48 dello Statuto regionale, in base ai quali il concorso e l'apporto autonomo degli enti e delle formazioni ed organizzazioni sindacali e sociali che operano a livello locale devono essere considerati come fondamentali momenti della partecipazione democratica alla determinazione della politica regionale e la Regione è tenuta a favorire la partecipazione effettiva dei soggetti, dei gruppi e degli enti interessati al procedimento di formazione dei provvedimenti amministrativi di interesse generale. Analoghi principi, del resto, sono fissati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, il quale riserva alla Regione, nell'ambito della propria autonomia legislativa, l'individuazione di procedure e strumenti di raccordo e concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l'azione coordinata fra i diversi livelli di governo e di amministrazione nell'esercizio delle rispettive competenze.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ALLEG. alla DELIB. N. 31
9 GEN. 2001

ku

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE. "ISTITUZIONE DELLA
CONFERENZA REGIONE-ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI"

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

[Signature]



[Signature]

fer AR

ART. 1
(Finalità)

1. La Regione, riconoscendo la funzione sociale svolta dagli ordini e dai collegi professionali, quali enti pubblici che contribuiscono a tutelare i cittadini attraverso un'azione tesa a garantire la capacità professionale degli iscritti ed il migliore esercizio delle professioni, promuove un costante rapporto collaborativo con gli enti stessi al fine di ottimizzare la sicurezza e la qualità dei servizi di competenza regionale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



FBV AR

ART. 2

(Conferenza permanente Regione - Ordini e collegi professionali)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, è istituita presso la Presidenza della Giunta regionale la Conferenza permanente Regione - Ordini e collegi professionali, di seguito denominata Conferenza, come strumento di raccordo, consultazione e partecipazione, con particolare riguardo all'approfondimento delle problematiche concernenti la formazione e l'aggiornamento dei professionisti, alla elaborazione di norme e disposizioni tecniche, anche semplificative, relative ai vari settori di materie di competenza regionale, all'istituzione di osservatori permanenti sui temi economico-fiscali, sanitari e della sicurezza e qualità dei servizi, all'utilizzazione di figure professionali non disponibili nell'organico regionale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



FBI' DR

ART. 3

(Costituzione e funzionamento della Conferenza)

1. La Conferenza è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta:

- a) dal Presidente della Giunta regionale, che la presiede;
- b) dall'Assessore regionale agli Affari istituzionali ed enti locali;
- c) dai presidenti degli ordini e collegi professionali, regionali e provinciali, previsti dalla normativa vigente;
- d) da un rappresentante degli ordini e collegi professionali indicati alla lettera c), nominato dagli stessi con funzione di coordinamento delle rispettive iniziative all'interno della conferenza.

2. La Conferenza è convocata dal Presidente della Giunta regionale con cadenza, di norma, trimestrale, oppure quando ne facciano richiesta un quinto dei suoi componenti ed è di volta in volta integrata dagli assessori regionali competenti nelle materie oggetto di discussione nelle sedute della Conferenza stessa.

3. Gli ordini ed i collegi professionali indicati al comma 1, lettera c), sono tenuti a comunicare tempestivamente al Presidente della Giunta regionale la sostituzione dei rispettivi presidenti, al fine di apportare le necessarie modifiche al decreto di costituzione.

4. Alle sedute della Conferenza possono partecipare, in luogo dei componenti di diritto, loro delegati e possono, altresì, essere invitati i responsabili delle strutture regionali competenti in materia per fornire un utile supporto conoscitivo.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Art. 4
(Segreteria tecnica)

1. La Conferenza si avvale di una segreteria tecnica per l'attività di carattere amministrativo e per l'istruttoria degli atti oggetto di discussione nelle sedute della conferenza stessa e delle relative commissioni di cui all'articolo 4, comma 2.

2. La segreteria tecnica è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da un dirigente regionale, che ne coordina i lavori, e da sei esperti nelle materie di competenza regionale, dei quali tre nominati dal Presidente stesso e tre nominati dal rappresentante degli ordini e collegi professionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), tenendo conto delle proposte formulate dalle singole categorie.

3. Il decreto di costituzione stabilisce la durata in carica della segreteria tecnica.

4. Agli esperti della segreteria tecnica è corrisposto un compenso omnicomprensivo da determinarsi con il decreto di costituzione ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge regionale 25 luglio 1996, n. 27.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 5
(Regolamento)

1. La Conferenza, entro sessanta giorni dal suo insediamento da parte del Presidente della Giunta regionale, approva il regolamento per disciplinare le modalità di funzionamento della Conferenza stessa.

2. Per rendere più snella ed efficace l'attività della Conferenza, il regolamento di cui al comma 1 ne definisce l'articolazione interna in commissioni, in relazione a settori omogenei di materie, individuando le specifiche attribuzioni. Le sedute delle commissioni sono presiedute dagli assessori competenti nelle materie oggetto di discussione.

3. Il regolamento di cui al comma 1 definisce, altresì, i compiti della segreteria tecnica della Conferenza.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 6
(Disposizione finanziaria)

1. Alla spesa per la corresponsione dei compensi di cui all'articolo 4, comma 3, si fa fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 11421 del bilancio regionale di previsione relativo all'esercizio finanziario 2000 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci regionali di previsione relativi agli esercizi finanziari successivi.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

